



A.S.L. TO4

Azienda Sanitaria Locale
di Ciriè, Chivasso e Ivrea

Sede legale: Via Po, 11 - 10034 CHIVASSO (TO)

Tel. +39 011.9176666

Sede amministrativa: Via Aldisio, 2 - 10015 IVREA (TO)

Tel. +39 0125.4141

www.aslto4.piemonte.it

P.I./Cod. Fisc. 09736160012

PERSONALE DEL COMPARTO DELL'A.S.L. TO4

ACCORDO SU

“Deroga alla Legge 66/2003 in materia di riposo giornaliero

(art. 7, comma 1 D.Lgs. 66/2003)”

In data 30 Luglio 2014, alle ore 09.00, presso la Sala Riunioni della sede legale dell'A.S.L. TO4, sita in Via Po n. 11 – Chivasso, le parti in calce adottano, in ipotesi, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma,. Il seguente Accordo su “Deroga alla Legge 66/21003 in materia di riposo giornaliero (art. 7, comma 1 D.Lgs. 66/2003)”

PER L'AZIENDA

IL DIRETTOR GENERALE

(Dott. Flavio BORASO)

in originale firmato Dott. Flavio BORASO

PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E R.S.U. DEL PERSONALE DEL COMPARTO

R.S.U.

in originale firmato IAVELLO Mariella (C.I.S.L. FP)

“ “ “ CANOVA Anna Maria (C.I.S.L. FP)

“ “ “ MANOTI Maria Stella (U.I.L. FPL)

“ “ “ NEGRO Serse (U.I.L. FPL)

“ “ “ LEMBO Gian Livio (U.I.L. FPL)

“ “ “ LAZZARA Filippo (U.I.L. FPL)

“ “ “ CORTESE Barbara (U.I.L. FPL)

“ “ “ FRIGANI Ezio (C.G.I.L. FP)

“ “ “ AIROLA Giovanni (C.G.I.L. FP)

“ “ “ ELIA Lina (C.G.I.L. FP)

“ “ “ BOCCA Antonello (C.G.I.L. FP)

“ “ “ VITTONI Raffaella (U.I.L. FPL)

“ “ “ DI DOMENICO Meraldo (U.I.L. FPL)



www.regione.piemonte.it/sanita



una sanità in salute fa bene a tutti

R.S.U.

in originale firmato BOBBIO Luigino (C.G.I.L. FP)

“ “ “ CHIODI Annita (C.G.I.L. FP)

“ “ “ PIARDI Marina (C.I.S.L. FP)

“ “ “ FIGUS Mariella (U.I.L. FP)

“ “ “ BERRA Attilio (C.I.S.L. FP)

“ “ “ CONCONI Caterina (U.I.L. FP)

“ “ “ FRANCHIGIO Piero (U.I.L. FP)

“ “ “ ONESTI Nadia (C.G.I.L. FP)

“ “ “ BRANCACCIO Raffaella (U.I.L. FPL)

“ “ “ SQUILLACE Barbara (C.G.I.L. FP)

F.P. C.G.I.L.

in originale firmato ESPOSTO Massimo

“ “ “ PERNO Luciano

F.P. C.I.S.L.

in originale firmato OSELLA Paolo

U.I.L. F.P.L.

in originale firmato NEGRO Serse

“ “ “ MANOTI Maria Stella

“ “ “ CORTESE Barbara

F.I.A.L.S.

F.S.I.

in originale firmato ORIFICI Salvatore – con riserva

vedi dichiarazione allegata

NURSING UP

Premesso che:

L'art. 5 del C.C.N.L. 10/04/2008 prevede che il riposo consecutivo giornaliero, nella misura prevista dall'art. 7 del D.Lgs. n. 66 del 2003, può essere oggetto di deroga, a seguito di contrattazione collettiva integrativa aziendale, con le modalità previste dall'art. 4, comma 5 del C.C.N.L. 7/04/1999, tenendo conto delle necessità legate all'organizzazione dei turni e garantendo ai dipendenti un equivalente periodo di riposo per il pieno recupero delle energie psicofisiche o, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per motivi oggettivi, a condizioni che sia accordata una protezione appropriata.

SI CONCORDA QUANTO SEGUE:**Art. 1****Riposo giornaliero**

Al fine di preservare la continuità assistenziale e nel rispetto dei principi generali di protezione, sicurezza e salute dei lavoratori, le 11 ore di riposo giornaliero potranno essere oggetto di deroga:

1. qualora si verificano situazioni contingenti di assenze estemporanee di personale non previste e non programmabili;
2. per necessità organizzative collegate ad esigenze di servizio;
3. per necessità collegate alle esigenze del lavoratore, previo accordo con i colleghi.

In tale situazione, saranno comunque garantite otto ore di riposo tra un turno e l'altro. La riduzione del riposo sarà compensata con la concessione di un analogo periodo di riposo compensativo, costituito da un numero di ore consecutive corrispondenti alla riduzione praticata e di cui il lavoratore fruirà prima di cominciare il periodo lavorativo seguente.

In sede di applicazione dell'Accordo, il personale manifesta il proprio consenso ad aderire al regime delle deroghe nelle ipotesi previste dal presente Accordo.

La manifestazione di volontà/non volontà di adesione alle deroghe, si intende espressa per il periodo di validità del presente Accordo, fatte salve situazioni straordinarie che richiedano una modifica della volontarietà/non volontarietà inizialmente manifestata, e che dovranno essere comunicate dal dipendente con congruo preavviso (almeno un mese). Il dipendente chiamato ad effettuare il turno in deroga, potrà manifestare la propria impossibilità ad effettuare lo stesso solo se supportato da motivazione.

Al dipendente che abbia manifestato il proprio assenso alla deroga oggetto del presente Accordo, è possibile effettuare cambi turno con deroga al riposo giornaliero, a seguito di richiesta del dipendente per esigenze personali.

Al dipendente che non abbia volontariamente aderito alla deroga non potranno essere concessi cambi turno che comportino deroga al riposo delle 11 ore giornaliere.

I coordinatori avranno cura di evitare che il ricorso all'istituto della deroga, sia da parte dell'Azienda che da parte del dipendente, rivesta carattere abituale.

L'elemento della volontarietà viene meno nell'ipotesi di interruzione di pubblico servizio (situazione di pericolo o danno alle persone e nelle ipotesi in cui ricorra la forza maggiore).

In questo caso la necessità di deroga deve essere definita con ordine di servizio scritto nei confronti del dipendente che non ha volontariamente aderito alla deroga, specificando nello stesso le condizioni che abbiano reso necessario il provvedimento

Copia dell'ordine di servizio deve essere trasmesso, per opportuna conoscenza, alle Organizzazioni Sindacali e R.S.U.

Art. 2

Pronta disponibilità

Gli interventi lavorativi prestati in pronta disponibilità producono un effetto sospensivo e non un'interruzione in senso tecnico del riposo; ai fini del calcolo del periodo minimo di riposo si determina di conseguenza una dinamica di cumulo dei diversi segmenti di riposo fruiti a monte e a valle della prestazione di lavoro effettuata in pronta disponibilità.

Qualora, non sia possibile, con il calcolo del cumulo dei diversi segmenti di riposo, garantire le 11 ore di riposo giornaliero, il dipendente concorderà con il Coordinatore modalità idonee a garantire il recupero psico-fisico, sulla base di quanto previsto all'art. 1 comma 2 del presente Accordo.

Art. 3

Disposizioni finali

L'Amministrazione provvederà a fornire, al fine di valutare, per ogni Struttura i risultati dell'accordo in deroga, report indicativamente semestrali, contenenti le informazioni necessarie.

Il presente Accordo, sperimentalmente, viene applicato per un anno a decorrere dal 1° Settembre 2014.

L'applicazione del presente Accordo è subordinata al parere del Collegio Sindacale.

Le parti concordano che la presente ipotesi diverrà definitiva, senza l'obbligo di nuova sottoscrizione, a seguito di acquisizione del parere positivo da parte del Collegio Sindacale.